



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TREVISO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TOPPAN	ARTURO	Presidente
<input type="checkbox"/>	QUER	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CALLEGARI	DANTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1012/08  
depositato il 07/10/2008

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2003  
TASS. SEPARATA  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO

proposto dal ricorrente:

CAMPAGNOL ROBERTO  
VIA DEL COTONE 82 31021 MOGLIANO VENETO TV

FATTO

La parte era dipendente del Banco Ambrosiano Veneto ed iscritto al fondo di previdenza interno della banca dal 1987. Il rapporto di lavoro è stato risolto in data 24.11.2003.

Ha percepito un capitale di € 56.289,36 erogato dal fondo pensione.

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1012/08

UDIENZA DEL

09/03/2009

ore 15:00

SENTENZA

N°

22/8/09

PRONUNCIATA IL:

09 Mar. 2009

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 MAR. 2009

Il Segretario

D. Bettiol

Il sostituto ha tassato all'aliquota del 27,23% il capitale maturato al 31.12.200, pari ad € 29.707,85. Il capitale residuo pari ad € 26.581,51 è stato tassato dal sostituto all'aliquota del 29,27%.

L'Ufficio 2 di Venezia invece ha liquidato la parte maturata dal 2001 all'aliquota del 37,42%.

La parte ha pagato quanto richiesto, ed ha contestualmente presentato domanda di rimborso della somma pagata e non dovuta pari ad € 2.328,49.

L'ufficio sostiene che le aliquote sulle liquidazioni hanno subito varie mutazioni nel corso degli anni. Cita a propria giustificazione la C. n. 70 del 2007, ai punti 5.1.3 e 5.2.

La Commissione osserva che è pur vero che la tassazione sulle forme di previdenza complementare ha subito varie modifiche nel corso degli anni dal 2001 ad oggi. Ma, proprio partendo dalla C. n. 70 che l'Ufficio cita a base del proprio comportamento, osserva che detta circolare ne cita un'altra, la n. 29/E del 2001, per giustificare la base di partenza delle nuove aliquote e dei vari calcoli. Si legge: 'a decorrere dal 1 gennaio 2001'. Ora la C. n. 29/E al punto 4.4 indica i criteri di calcolo della tassazione e precisa che vanno applicati ai vecchi iscritti, come nel caso in esame.

La Commissione pertanto ritiene valide le motivazioni della parte. Condanna l'Ufficio resistente a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 600,00#.

**P.Q.M.**

**Accoglie il ricorso.**


**Condanna l'Agenzia delle Entrate di Treviso  
a rifondere le spese di giudizio al ricorrente, liquidate in € 600,00.**

TREVISO, 09.03.09

Il Relatore



Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE - TREVISO